

**COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI**  
**Provincia di Siena**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**Seduta del:30/06/2021 Atto N. 32**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"**

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di giugno alle ore 18:10 si è riunito, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 della legge 17 Marzo 2020, n 18, il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	CARLETTI AGNESE	Si	
VICE SINDACO	AMBROGI FABIOLA	Si	
CONSIGLIERE	ROSSI LUCIANO	Si	
CONSIGLIERE	FASTELLI GILBERTO	Si	
CONSIGLIERE	PICCHIERI ALESSIA	Si	
CONSIGLIERE	CESARETTI DANIELE	Si	
CONSIGLIERE	BARALDO ALESSANDRO		Si
CONSIGLIERE	PARRETTI ORIETTA		Si
CONSIGLIERE	TRIOLI CARLO	Si	
CONSIGLIERE	GORI ALFIO	Si	
CONSIGLIERE	BOLOGNA GIOVANNA	Si	

Totale Presenti: **9**

Totale Assenti: **2**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. CARLETTI AGNESE
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'Ordine del giorno;
- b) possano intervenire nella discussione in corso;
- c) manifestare il voto.

attraverso la piattaforma telematica denominata Avaya Scopia.

Indi, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale precisando che:

*“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;*

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); ....”;*

CONSIDERATO, pertanto, che la IUC si compone della solo componente riferita ai servizi ed esattamente nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare;

VISTO che quanto sopra ha determinato una revisione del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, Testo Unico Ambientale (TUA) sotto vari profili e, in particolare con il D.Lgs n. 116/2020 si interviene:

- sulla definizione dei rifiuti
- sulla classificazione dei rifiuti
- sulla definizione in materia di imballaggio;

DATO ATTO altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

VISTE, di seguito, le principali novità che interessano il Regolamento TARI:

1. Cambia la classificazione rifiuti. L'art. 183 del TUA introduce la definizione di “rifiuti urbani”. La nuova classificazione dei rifiuti sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento;
2. l'art. 184 del TUA modifica parzialmente l'elenco dei rifiuti speciali;
3. l'art. 198 del TUA fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando una classifica dei rifiuti uguale su tutto il territorio nazionale. Inoltre dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero;
4. l'art. 238 del TUA prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RITENUTO dunque indispensabile adeguare il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 22/07/2014 e ss.mm.ii., in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;

VISTO Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, che prevede che il Comune possa deliberare “*ulteriori riduzioni ed esenzioni*” rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659 della stessa legge;

VISTO l'art. 6 del DL Sostegni bis ( DL n. 73/2021) che dispone:

*”1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni*

*nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche"*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*.... Omissis ....*

RILEVATO che sulla base di quanto disposto dal DL di cui sopra , ad oggi non c'è comunicazione dell'importo assegnato a questo Ente che comunque sulle stime dell'ifel dovrebbe ammontare ad € 29.280,00;

CONSIDERATO che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, possono essere finanziate con le risorse indicate nell'articolo di cui sopra e con risorse provenienti dalla fiscalità locale;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria da COVID-19 e il protrarsi delle misure contenitive hanno causato una grave situazione di difficoltà finanziaria che attanaglia, anche le imprese del territorio e che rischia di aggravarsi ulteriormente, in particolare, per alcune categorie economiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta;

VISTO che in questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni e/o riduzioni correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19;

ATTESO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad Euro 47.873,83 e che tale somma avrà copertura con risorse di bilancio derivanti dalla fiscalità generale e/o con le risorse stanziare dall'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, per le quali si attende l'assegnazione ufficiale con Decreto Ministeriale.

Di **PRENDERE ATTO CHE** si provvederà con successiva variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, non appena verrà annunciata l'assegnazione delle risorse assegnate, e per la differenza con l'iscrizione in Bilancio di Previsione della quota dell'avanzo vincolato 2020 da trasferimenti pari ad € 14.667,55 (emergenza coronavirus trasf .privati ) e per la restante parte con quota dell'avanzo disponibile 2020;

RICHIAMATO il così detto "Decreto Sostegni", D.L. n. 41 del 22/03/2021 „Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19“;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che prevede la possibilità di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, disponendo la relativa copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO di prevedere, a norma della sopracitata disposizione, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, dalla Regione, o per necessità, e più precisamente come previsto dal Regolamento in approvazione, art.12 tris :

Misure agevolative per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza Covid-19 a favore di determinate categorie di utenze.

Il tributo è ridotto nella misura del 33% della TARI dovuta nel 2021 per le utenze non domestiche di cui alle:

- attività individuate nell'allegato D) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- attività sotto elencate:

a. alberghi con e senza ristoranti;

b. agriturismo;

c. affittacamere;

d. case e appartamenti per vacanze;

e. bed & breakfast;

f. case per ferie;

g. bar, caffè, pasticcerie;

h. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. pub;

RITENUTO necessario ed opportuno adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TaRi) nel Comune di San Casciano dei Bagni, in vigore dal 1 gennaio 2021;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito in Legge n. 69 del 21/05/2021, che cita:

*“ 5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.”;*

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e la Legge 27 Luglio 2000, n. 212, "Statuto dei Diritti del Contribuente" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento TaRi, approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 22/07/2014 e s.m.i.;

UDITO l'intervento del Sindaco che relaziona mediante una introduzione generale sull'argomento: *"La gestione dei rifiuti è la gestione più complicata della vita amministrativa di un comune che, paradossalmente, ha competenze limitate e irrilevanti in tutto il ciclo di gestione. E' stata chiesta a tutti i livelli una proroga per avere il tempo di studiare in maniera più approfondita gli atti, ma non è arrivata. Oggi*

*approviamo un nuovo regolamento che recepisce le modifiche normative introdotte senza avere la reale percezione di ciò che accadrà nel futur. In tutti i comuni, gli atti sono arrivati 4,5 giorni prima della scadenza di legge e si è fatto un grosso lavoro per approvare atti uniformi.*

*L'approvazione del PEF non è più competenza dei comuni ma dell'ATO. Abbiamo cambiato il servizio, attivando tanti servizi a domicilio, e sono aumentate considerevolmente le percentuali della raccolta differenziata. Nonostante ciò, non siamo soddisfatti dei risultati nè dei costi che continuano a lievitare.*

*Sulla base delle nuove norme nazionali, cambiano i valori che si possono dare ed è stato compiuto un grosso sforzo per cercare di mantenere le tariffe inalterate. Per tutte queste difficoltà, abbiamo presentato un ordine del giorno. A questo punto, cedo la parola al Vice Sindaco che ringrazio pubblicamente per l'impegno profuso nelle numerose riunioni e tavoli tecnici che si sono tenuti sull'argomento".*

*Interviene il Vice Sindaco Fabiola Ambrogi: "Le difficoltà hanno investito sia gli Amministratori che gli uffici ed è stato fatto un grosso lavoro. Il decreto 116/2020 ha modificato, in piena pandemia, il codice dell'ambiente. Sono venuti fuori una serie di disallineamenti che ncora non sono stati superati e che hanno richiesto un intenso lavoro. Mancano le risposte da parte del legislatore nazionale per cui il lavoro intrapreso con L'ATO di concertazione, anche grazie all'aiuto di professionisti esperti nella materia, si è interrotto e non è stato possibile portarlo a compimento. Le novità normative hannointrodotto una nuova nozione di rifiuto con conseguente detassazione delle aree di produzione e magazzini, a causa della possibilità per le aziende agricole di conferire al di fuori del sistema del pubblico servizio. Ciò ha comportato uno stravolgimento del servizio per minori entrate che non si sa bene se e come saranno compensate".*

*Interviene il Cons. Bologna: "Dobbiamo purtroppo votare è l'affermazione che mi fa più impressione sentire da un Amministratore. Ma perchè "dobbiamo"?? La cittadinanza ha fatto enormi sacrifici con questo nuovo metodo di conferimento e, per di più, si ritrova anche aumenti in bolletta. La raccolta differenziata dovrebbe abbattere i costi perchè produce materiale riciclabile, Abbiamo arrecato un grosso disagio all'utenza e ora con quale coraggio le si dice che "purtroppo" il PEF va approvato e che i costi aumenteranno? Se non avete voi la forza di prendere posizione e dire di no....".*

*Interviene il Sindaco: "I provvedimenti sono distinti e la eventuale mancata approvazione comporta conseguenze ben più gravi, con pesanti conseguenze sanzionatorie, per cui il mio senso di responsabilità mi impone di procedere con l'approvazione. Il servizio è stato riorganizzato e, sicuramente, per alcuni aspetti può risultare più macchinoso ma, secondo me, è migliorato rispetto a prima. E ancora va migliorato e implementato a regime".*

*Interviene il Cons. Gori: "Non capisco perchè ricicliamo il 70% dei rifiuti e i costi aumentano...".*

*Riprende la parola il Cons. Bologna: "Avevamo proposto i cassonetti incentivanti e c'avete risposto che voi siete concreti, pratici. A distanza di due anni, ci ritroviamo con un aumento dei costi. La gente si lamenta tanto... Io non ci sto e se fossi in maggioranza voterei contro. Voi ci mettete la faccia".*

*Interviene il Cons. Trioli: "E' una situazione assurda. Bisogna opporsi in qualche modo, bisogna lanciare dei messaggi forti. Noi siamo contrari a tutto questo pacchetto, contrari fin dall'inizio a questa politica".*

*replica il Cons. Ambrogi: "Si è fatta un pò di confusione. Le modifiche regolamentari derivano dalla normativa comunitaria e non dipendono dal colore politico; non si parla di gestione del servizio. Forse non sono stata chiara e mi rendo disponibile per eventuali chiarimenti ma vi assicuro che tutta la materia è complicata e noi Amministratori stessi ci siamo affidati ad un professionista del settore. La seconda proposta di deliberazione riguarda l'approvazione del PEF. Come si costruisce la tariffa è cosa assai complessa. Sono stati recuperati euro 10.000.000 con la raccolta differenziata che però non possono essere utilizzati per abbattere le tariffe ma vanno versati al gestore, secondo le nuove disposizioni ARERA. L'ultimo punto riguarda la approvazione delle tariffe, che è una logica conseguenza dell'approvazione del PEF. Infine, c'è l'ordine del giorno".*

A questo punto, esaurita la discussione, con la seguente votazione:

presenti e votanti: 9 (nove);

favorevoli: 6 (sei);


contrari: 3 (Trioli, Bologna, Gori);

## **DELIBERA**

- di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TaRi) allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Regolamento approvato Allegato B, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, ha effetto a partire dal 1° gennaio 2021 nei termini e nella misura stabiliti

nello stesso Regolamento;

- di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 Ottobre del corrente anno;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;
- di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero necessari;
- di dare atto che saranno disapplicate eventuali norme regolamentari in contrasto con le modifiche al Regolamento di cui alla presente deliberazione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. Del 18.08.2000, n. 267., con la seguente votazione  
presenti e votanti: 9 (nove);  
favorevoli: 6 (sei);  
contrari: 3 (Trioli, Bologna, Gori).



**COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI**  
**Provincia di Siena**

**Rif.to proposta: n. 18 del 25/06/2021**

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"**

---


**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 28/06/2021

**IL RESPONSABILE  
RUSTICI CINZIA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*



**COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI**  
**Provincia di Siena**

**Rif. Proposta: n. 18 del 25/06/2021**

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 28/06/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
RUSTICI CINZIA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*



Letto, approvato e sottoscritto:

<b>IL SINDACO CARLETTI AGNESE</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA</b>
---------------------------------------	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*